

termini dell'articolo 85 della legge elettorale, affinché la Camera potesse prenderne cognizione e deliberare;

« Visto non essersi detto nelle sezioni di Borgia e Gasperina quante fossero le schede contestate, cioè che è tolto il modo di giudicare se, ammettendole o meno, si fosse modificato l'esito della votazione;

« Considerato che le accuse di corruzione perchè vaghe e indeterminate non hanno gravità;

« Ommessa ogni considerazione sull'ammissione o no di alcuni elettori a votare con certificato della Corte d'appello, perchè non ne verrebbe spostata la maggioranza, e perchè su questa questione è intervenuta una sentenza della Corte d'appello;

« Considerato infine che, se per le gravi irregolarità s'annunciate, resta viziato l'atto del secondo scrutinio, non ne consegue che abbiansi a far risalire gli effetti al primo scrutinio, nel quale, pur togliendo le quindici schede, la volontà degli elettori resta nondimeno validamente e chiaramente manifestata;

« La Giunta,

« Udita la relazione del deputato Codronchi,

« Delibera a maggioranza di voti di proporre alla Camera l'annullamento delle operazioni di ballottaggio e la rinnovazione del ballottaggio stesso fra il signor Achille Fazzari ed il signor Felice Assanti-Pepe.

« 16 dicembre 1874. »

PUCCHINI. Prendendo la parola sopra le operazioni elettorali del collegio di Chiaravalle, io mi impegno ad essere breve, e di questo ne do malleveria io medesimo; vorrei anche riuscire chiaro e preciso nell'esporre la questione, e per questa seconda condizione delle mie parole valga la buona volontà, valga ad aiutarmi in gran parte la benevolenza dei miei colleghi.

Nel collegio di Chiaravalle si dovè procedere ad una operazione elettorale di ballottaggio; i due candidati la Camera li conosce; alle sezioni di Squillace, di Borgia e di Gasperina si presentarono sul principio dell'operazione elettorale pochi elettori, i quali depositarono una protesta in cui si diceva, che si aveva ragione di credere, e motivi di ritenere, che alcune delle schede, le quali sarebbero state ritrovate nell'urna, avrebbero avuto motti, frasi e contrassegni tali da lasciare conoscere la persona dell'elettore; si aggiungeva che queste schede dovevano annullarsi, nè competersi a colui cui erano state dirette; dissero infine che le ritenevano per contestate.

Gli uffici di Borgia e di Gasperina presero atto di questa protesta, e le operazioni elettorali procederono sino a tutto lo squittinio definitivo; allora, quando erano già conosciuti i voti riportati dai due

candidati, quei primi protestanti fecero nuovo appello alle loro proteste, e sostennero che le schede le quali avevano motti, frasi, aggettivi qualificativi, od altro fossero senza più dichiarate nulle, e quindi tolte affatto al candidato che le aveva riportate perchè, essi dissero, in quelle schede l'elettore si è fatto conoscere.

Ora è evidente la disposizione della legge, la quale colpisce di nullità ogni scheda che rivela l'elettore da cui è stata vergata. Il seggio rilesse quella prima protesta, lampo che accennava la futura burrasca, fece ripetere a voce ai protestanti, quali erano le loro intenzioni, e quindi tanto il seggio di Borgia come quello di Gasperina dichiararono che, sebbene vi fossero state nello squittinio sì per l'uno come per l'altro dei candidati delle schede ove, oltre al nome, si leggeva, o un motto, o una frase, o un aggettivo qualificativo, pure quelle schede di per se stesse non rivelavano colui che le aveva scritte, e siccome non tradivano i nomi di coloro che le avevano scritte, così non potevano di conseguenza condannarsi, nè riguardarsi come condannate dalla legge; e per questo se ne rifiutò l'annullamento ordinandosene in pari tempo la distruzione in conformità delle disposizioni della legge. Gli elettori, autori della protesta, erano presenti quando l'ufficio deliberava. Le schede furono arse, e così ebbe fine la contestazione, che toglieva il suo principio da quelle prime proteste, di cui io tenni parola.

Quanto alle conseguenze che emergono da questa opposizione e dagli atti relativi alle operazioni elettorali dei collegi suddetti, io porrò due quesiti. Le schede contestate possono da un ufficio distruggersi? Basta enunciare un tal problema perchè da se stesso sia risolto. Il sottrarre alla Camera i materiali su cui essa deve dare il suo giudizio, sarebbe un vulnerare la questione, un attentare alle prerogative che lo Statuto dà alla rappresentanza nazionale.

Quindi per questo lato io non avrei a fare rilievi sopra l'elaborata relazione di cui noi abbiamo testè udito lettura.

Ma vi è un'altra questione. Quali debbono considerarsi come schede contestate? Qui io ho un'opinione che non va all'unisono con quella rispettabilissima, e, sventuratamente per me, anche troppo rispettabile, degli egregi uomini che compongono la nostra Giunta. Io ritengo che schede contestate siano quelle alle quali si rimprovera un vizio contemplato dalla legge, rimprovero che parte o dall'ufficio che presiede all'elezione o dall'elettore che sorveglia il retto andamento delle operazioni elettorali. E credo di essere nel vero accennando a questo